

SENTENZA 1093/2013

N. R.G. 2832/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2832/2013 promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA
NAZZARENA, elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE N. 7 BOLOGNA presso il difensore

ATTORE

contro

COMUNE DI **[REDACTED]** (C.F.), COMUNE DI **[REDACTED]** - SETTORE
SERVIZI SOCIALI con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente
domiciliato in VIA **[REDACTED]** N. 30/5 40030 **[REDACTED]** (BO) presso il difensore
INPS - BOLOGNA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente
domiciliato in VIA GRAMSCI, 6/8 40100 BOLOGNA presso sede provinciale Istituto

CONVENUTI

Avente ad oggetto: ex art. 15, L. n. 903/1977 discriminazione

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna **[REDACTED]**, cittadino marocchino soggiornante da molti anni in Italia e titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 43 TU 286/98, normativa contro le discriminazioni, del D.Lgs. 215/2003, e dell'art. 28 D.Lgs. 150/2011 chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire dei benefici di cui all'art. 65 1.448/98 (assegno per nucleo familiare di almeno tre figli) rifiutato dal Comune di **[REDACTED]** sul presupposto che trattasi di soggetto privo di cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea. Il beneficio, concesso dal Comune di residenza e erogato dall'Inps (entrambi soggetti chiamati in giudizio) viene riconosciuto come sostegno delle famiglie numerose in possesso di condizioni economiche precarie. Per altro la normativa è stata modificata dal comma 1 dell'art. 13, L. 6 agosto 2013, n. 97 che ha esteso il beneficio ai :
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi

la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.

Si costituiva la difesa dell'Inps rilevando il difetto di legittimazione passiva sul presupposto che la potestà del riconoscimento era rilasciata al comune di residenza. Anche se l'erogazione spetta all'Inps.

Anche il Comune di [redacted] si costituiva rilevando l'improcedibilità della domanda in carenza di esaurimento della procedura amministrativa. Inoltre si riteneva carente di legittimazione passiva la dirigente del settore dei servizi sociali.

All'udienza del 20/12/2013 dopo la discussione la causa veniva decisa.

Ritiene questo Giudice che il ricorso possa essere accolto.

Anche prima dell'intervento normativo richiamato la limitazione dei soggetti destinatari della prestazione ex art. 65 l.448/98 doveva ritenersi superata per effetto dell'evoluzione del quadro normativo relativo alle prestazioni assistenziali nei confronti di cittadini stranieri non comunitari. Il riferimento è alla direttiva 2003/109/CE ed alle garanzie previste in materia di assistenza sociale e la parità di trattamento per le prestazioni essenziali. Il D.Lgs. 3/2007 è già intervenuto al riguardo modificando il testo dell'art. 9 del D.Lgs. 286/98 prevedendo la possibilità per i soggiornanti di lungo periodo la possibilità di “*usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale*”. Conseguentemente deve ritenersi discriminatoria la condotta di chi non riconosce il beneficio richiesto in quanto comportante un trattamento diverso, non previsto anzi vietato dalla legge.

La legittimazione passiva è del Comune che ha rigettato la domanda, in persona del funzionario che ha sottoscritto il diniego in forza della responsabilità diretta, e dell'Inps che con la circolare n.62/2004 ha escluso la possibilità di erogare il beneficio a soggetti diversi dai cittadini italiani o comunitari, posizione confermata con la circolare n.9/2010. Quanto all'eccezione inammissibilità per mancato esaurimento della procedura amministrativa si osserva che la domanda è relativa alla contestazione di un comportamento discriminatorio che non è realizzato soltanto da un provvedimento definitivo.

Deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto, verificata la natura discriminatoria del diniego sottoposto a censura, alla prestazione richiesta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

1) accoglie il ricorso e ritenuta la natura discriminatoria del diniego della concessione del beneficio di cui all'art. 65 l.448/1998 a favore del ricorrente condanna i convenuti il Comune di [redacted] e l'Inps, per quanto di rispettiva competenza, ad erogare la prestazione come da richiesta 11/10/2012 a partire dal 2011 oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

2) condanna il Comune di Crevalcore e l'Inps in solido al pagamento delle spese di giudizio a favore di parte ricorrente che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa

3) motivazione nei sessanta giorni

Bologna il 20/12/2013.

Il Giudice Unico

Carlo Sorgi